



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.25

DEL 28/10/2021

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina del buono spesa a favore delle famiglie per il rilancio dei consumi negli esercizi/attività di Mezzolombardo in conseguenza delle restrizioni imposte durante il periodo emergenziale causato dal diffondersi del virus da Covid-19.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 20.00 nella sala comunale si è riunito in seduta pubblica

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Signori Consiglieri:

	Pres.	Assente ingiust.		Pres.	Assente ingiust.
1) Casagrande Susanna			2) Concin Mariano	X	
3) Dalfovo Michele			4) Dalla Brida Danilo	X	
5) De Vigili Giorgio	X		6) Devigili Danilo		
7) Franzoi Mattia	X		8) Gasperetti Bruno	X	
9) Girardi Christian	X		10) Kaisermann Alessio	X	
11) Martinatti Sara	X		12) Merlo Nicola	X	
13) Pellegatti Matteo	X		14) Roncador Rosa	X	
15) Tait Andrea	X		16) Tortolo Federico	X	
17) Weber Marco	X		18) Zenari Carlotta		

Assiste, il Segretario generale VALERIO BAZZANELLA,

Il Presidente del Consiglio CONCIN MARIANO, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina del buono spesa a favore delle famiglie per il rilancio dei consumi negli esercizi/attività di Mezzolombardo in conseguenza delle restrizioni imposte durante il periodo emergenziale causato dal diffondersi del virus da Covid-19.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus (Covid-19) emergenza internazionale di salute pubblica.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 6 mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato con D.L. 23 luglio 2021, n. 105 fino al 31 dicembre 2021.

In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sono stati emanati vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti disposizioni volte a contrastare il diffondersi del virus, tra cui la sospensione sull'intero territorio nazionale di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ad operare.

Le misure restrittive si sono protratte anche nella prima metà del 2021 in ragione dei decreti che hanno istituito la c.d. zona gialla, arancione e rossa introducendo divieti via via più restrittivi a seconda del periodo e del colore di riferimento delle Regioni/Province autonome, che hanno limitato gli spostamenti delle persone anche all'interno del Comune di residenza e imposto chiusure e limitazioni agli esercizi pubblici e commerciali.

L'emergenza in corso e le misure restrittive adottate per contenerla hanno dunque limitato fortemente lo spostamento delle persone e comportato la sospensione della maggior parte delle attività economico-produttive e sociali in generale, anche sul territorio del Comune di Mezzolombardo, con evidenti ricadute negative sul tessuto socio-economico.

Per fronteggiare tali difficoltà sono stati adottati a livello statale e provinciale diversi provvedimenti ritenuti necessari per il contenimento del contagio e per il sostegno finanziario delle famiglie e delle imprese colpite dalla ricaduta negativa connessa alla sospensione delle attività produttive.

Anche il Comune di Mezzolombardo, nel corso del 2020, è intervenuto a sostegno delle attività colpite dalle misure restrittive, stanziando a favore delle attività operanti nel settore del commercio, dei pubblici servizi e dei servizi alla persona, risorse da erogare sotto forma di un contributo a tantum in base ai criteri stabiliti dal "regolamento per l'assegnazione di contributi a sostegno delle attività economiche del Comune di Mezzolombardo in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 02.07.2020.

Nel corso del 2021, con deliberazione della Giunta comunale n. 126 dd. 29.06.2021 sono state invece disposte le riduzioni del 100% e del 50% sulla parte fissa della tariffa rifiuti a favore delle attività che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Covid-19, sono state costrette a sospendere la loro attività o la cui attività è stata soggetta a restrizioni, o che hanno dovuto esercitarla in forma ridotta, anche a seguito di provvedimenti che ne hanno disposta la sospensione parziale o totale o che più di altre hanno subito una contrazione delle attività e dei consumi, anche nella fase di riapertura.

L'Amministrazione intende ora attuare un'altra iniziativa volta a sostenere le famiglie e le attività economiche della borgata fortemente danneggiate dalle restrizioni imposte dalla

pandemia, in particolar modo gli esercizi operanti nel settore del commercio al dettaglio, nella somministrazione di alimenti e bevande e nei servizi alla persona ma anche per sostenere ed incentivare la partecipazione alle attività culturali e sportive organizzate dalle associazioni del paese.

L'iniziativa proposta prevede di mettere a disposizione di ogni cittadino residente un buono del valore di Euro 25,00.= da spendere entro il 31.12.2021 presso gli esercizi e le attività operanti sul territorio comunale rientranti nelle categorie individuate all'articolo 6 del regolamento comunale allegato, come di seguito indicate:

- a) gli **esercizi commerciali** di cui alla L.P. 17/2010 situati sul territorio del Comune di Mezzolombardo ad esclusione:
 - degli esercizi che vendono prevalentemente generi alimentari;
 - delle farmacie e parafarmacie;
- b) i **pubblici esercizi** di cui alla L.P. 9/2000 rientranti nella tipologia di cui all'art. 2, comma 1), lett. a) e b) situati sul territorio del Comune di Mezzolombardo (esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti e/o di bevande);
- c) le seguenti **attività artigianali**: pizza al taglio, rosticcerie, gelaterie e calzolerie;
- d) gli **esercizi di acconciatore e gli esercizi di estetista**;
- e) le **associazioni sportive, culturali e sociali** con sede nel Comune di Mezzolombardo e operanti nel Comune;
- f) il **Coordinamento Teatrale Trentino** per le attività svolte presso il Teatro San Pietro;
- g) la Scuola Musicale G. Gallo APS;
- h) gli **asili nido accreditati e i nidi familiari** operanti nel Comune di Mezzolombardo.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di far fronte alle conseguenze economiche dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, rilanciare i consumi delle famiglie sul territorio comunale, favorendo e incrementando il fatturato degli esercizi aderenti nonché di incentivare i residenti a partecipare alle attività sportive e culturali organizzate dalle associazioni del paese al fine di aumentare la socializzazione e il benessere delle persone, in particolar modo dei più giovani.

Si ricorda che la borgata di Mezzolombardo gode di una spiccata vocazione commerciale ed artigianale derivante dalla sua posizione, lungo la tratta che collega le Valli del Noce e dell'Altipiano della Paganella alla città di Trento, capoluogo della Provincia, e a pochi chilometri dall'imbocco dell'autostrada A22, collegamento principale con l'Alto Adige e con il valico del Brennero. L'offerta è varia ed è sostenuta da numerosi negozi ed esercizi pubblici, per lo più ubicati nel centro storico, non di rado a conduzione familiare e spesso tramandati di generazione in generazione, tanto che è frequente la presenza di attività che godono del marchio di "Bottega Storica" trentina, la cui iscrizione all'Albo provinciale è consentita agli esercizi al dettaglio in sede fissa, ai pubblici esercizi e alle imprese artigiane (che esercitano la vendita dei propri prodotti) che svolgono la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico.

Anche il mondo dell'associazionismo costituisce una realtà importante per il paese quale strumento di partecipazione e di promozione di attività accessibili a tutti per l'assenza di scopo di lucro e per l'apporto dei numerosi volontari. Agevolare la partecipazione dei cittadini residenti alle attività organizzate dalle associazioni appare un modo efficace per incentivare sistemi di socializzazione tra le persone nel periodo post - pandemia.

Per quanto riguarda il quadro normativo e giuridico che regola la concessione di contributi da parte del Comune al di fuori di un rapporto di corrispettività, si riportano le seguenti considerazioni:

- il principio generale dell'ordinamento giuridico in materia di erogazione di benefici economici e

trasferimenti da parte della Pubblica Amministrazione è contenuto nell'articolo 12 della L. 241/2000 e ss.mm., rubricato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", recepito, per quanto riguarda i Comuni trentini, dalla L.P. 30 novembre 1992, n. 23 il cui articolo 19 dispone che:

- 1. La concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi".*
- 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono stati disposti i relativi interventi.*

2bis. (omissis);

- anche lo Statuto del Comune di Mezzolombardo, all'articolo 2, comma 7 bis, dispone che "(Il Comune) *Interviene, al fine di garantire e dare concreta attuazione ai principi richiamati nei commi precedenti, anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati con specifico Regolamento.*";
- la norma Statutaria sopra richiamata è attuativa del principio di "autonomia della comunità locale" disposto dall'articolo 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, i cui commi 1 e 2 dispongono che le comunità locali sono autonome e che il Comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, mentre il successivo comma 6 dispone che il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla costituzione;
- l'articolo 2, comma 1 del richiamato Codice regionale dispone che "*In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che presiedono l'esercizio dell'azione amministrativa, nonché di omogeneità e adeguatezza, sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse*";
- i suddetti principi traggono origine dalla Costituzione della Repubblica Italiana e nello specifico dagli artt. 114 e 118 che sanciscono, tra gli altri, il "principio di sussidiarietà" in base al quale le funzioni amministrative sono attribuite partendo dal Comune, quale ente più vicino ai cittadini e quindi in grado di curarne gli interessi;
- il Comune è anche ente a finalità generale ai sensi delle disposizioni sopra richiamate perchè, come ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto, nel parere espresso con la deliberazione n. 260/2016/PAR, in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici da parte dei Comuni, ha affermato che: "*Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obbligo di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che sulla base della normativa vigente (art. 12 della Legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni*"(omissis). *Va premesso a riguardo che sulla scorta di un consolidato orientamento, il Comune è ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3, 2° comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, proprio perchè cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti, teso al perseguimento di fini pubblici consistenti nell'erogazione di servizi alla cittadinanza,...(omissis). Pertanto, posto che in linea generale ed astratta, rientra nelle funzioni istituzionali del Comune l'istituzione di provvidenze, comunque denominate, da conferire ai singoli individui in difficoltà economica, e che i contributi a terzi sono caratterizzati dall'assenza di corrispettività della dazione di denaro, la Sezione non può esimersi dal*

sottolineare che il legislatore ha circondato tale materia di particolari cautele e garanzie procedurali: ogni "elargizione" di denaro pubblico, deve essere infatti ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l'amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta libertà e, nel caso specifico, deve rispettare i canoni costituzionali di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell'Ente";

- *anche la Corte dei conti - Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige, nel parere espresso con deliberazione n. 2/2020/PAR, ha affermato, citando il Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845) che la prescrizione contenuta nell'art. 12 L. n. 241/1990 di subordinare la concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione di criteri e modalità cui attenersi, è espressione di un principio generale per il quale l'erogazione di somme di denaro da parte dell'amministrazione pubblica, in qualsiasi forma avvenga, non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario che la discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell'attività da beneficiare".*

Nel "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 20.3.2002 e ss.mm e ii., non si rinviene una norma che detta una disciplina specifica per simili fattispecie a carattere straordinario, ma soltanto una disposizione a portata generale, contenuta nel Titolo II, art. 5, al cui comma 2 si dispone: *"In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e di solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto".*

Secondo il quadro normativo e giuridico sopra descritto, e in assenza di una disciplina comunale specifica, è dunque necessario che i criteri e le modalità per l'attribuzione di vantaggi economici siano predeterminati dall'amministrazione con uno specifico regolamento, nel rispetto del principio di imparzialità, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Ai criteri predeterminati dovrà essere anche garantita la pubblicità prevista dall'articolo 26 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, il cui comma 1 dispone che *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati".*

Il "Regolamento contenente le norme per l'utilizzo del buono spesa comunale per rilanciare i consumi delle famiglie sul territorio a seguito della pandemia da Covid-19", che si propone di approvare con il seguente provvedimento, individua i seguenti principali criteri:

- il buono spesa è assegnato, automaticamente, ad ogni residente in modalità virtuale tramite caricamento sulla Tessera sanitaria (Carta Provinciale dei Servizi) univocamente individuata dal codice fiscale;
- il buono spesa dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2021 presso gli esercizi e le attività che avranno espressamente richiesto di aderire e di seguito specificate:
 - a) gli **esercizi commerciali** di cui alla L.P. 17/2010 situati sul territorio del Comune di Mezzolombardo ad esclusione:
 - degli esercizi che vendono prevalentemente generi alimentari;
 - delle farmacie e parafarmacie;
 - b) i **pubblici esercizi** di cui alla L.P. 9/2000 rientranti nella tipologia di cui all'art. 2, comma 1), lett. a) e b) situati sul territorio del Comune di Mezzolombardo (esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti e/o di bevande);

- c) le seguenti **attività artigianali**: pizza al taglio, rosticcerie, gelaterie e calzolerie;
- d) gli **esercizi di acconciatore e gli esercizi di estetista**;
- e) le **associazioni sportive, culturali e sociali** con sede nel Comune di Mezzolombardo e operanti nel Comune;
- f) il **Coordinamento Teatrale Trentino** per le attività svolte presso il Teatro San Pietro;
- g) la **Scuola Musicale G. Gallo APS**;
- h) gli **asili nido accreditati e i nidi familiari** operanti nel Comune di Mezzolombardo.

- il buono spesa potrà inoltre essere donato al Tavolo della Solidarietà che dovrà utilizzarlo entro il 31.12.2021 presso gli esercizi di vendita di Mezzolombardo per l'acquisto di beni e servizi rientranti negli scopi statutari;
- il buono dovrà essere utilizzato per importi di spesa almeno pari al valore dello stesso (Euro 25,00) e non è frazionabile, né dà diritto a restituzioni in denaro da parte degli esercenti e delle altre attività aderenti;
- non è ammesso l'utilizzo del buono spesa per l'acquisto di valori bollati, generi di monopolio (tabacchi ecc.), carburanti e per le varie tipologie di gioco con premi in denaro e non (slot ecc.);
- gli esercizi aderenti all'iniziativa saranno dotati - a titolo gratuito - di idonea applicazione ("APP" per PC, smartphone/tablet o Terminale POS) in grado di gestire l'utilizzo dei buoni e la relativa contabilità;
- entro il 15 febbraio 2022 il Comune di Mezzolombardo provvederà automaticamente a liquidare agli esercenti/attività aderenti all'iniziativa l'importo totale relativo all'utilizzo dei buoni spesa così come risultanti dalla piattaforma di gestione a disposizione del Comune.

Si ritiene che i criteri sopra indicati consentano il raggiungimento dell'obiettivo che questa Amministrazione si prefigge di sostenere le famiglie e le attività, ritenute fondamentali per la comunità, che operano nel settore del commercio, pubblici esercizi, servizi alla persona e artigianato di ridotte dimensioni che hanno dovuto sospendere l'attività nell'ambito dell'emergenza Covid - 19, nonché per sostenere le associazioni del paese ed incentivare i cittadini alla partecipazione ad iniziative culturali e sportive organizzate dalle stesse.

Ai sensi dell'articolo 33 bis, lettere e) dello Statuto comunale, in seguito all'approvazione del suddetto regolamento, è demandata alla Giunta comunale l'approvazione dell'avviso pubblico e la concessione dei contributi.

Sotto il profilo contabile, con specifico e separato provvedimento, il Consiglio comunale, in seguito all'avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, ha approvato la 4^ variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ed ha stanziato le risorse necessarie per il finanziamento dell'iniziativa stabilita dal regolamento in oggetto, quantificate in ragione di Euro 185.050,00.= (pari a 7402 residenti al 15.10.2021 - moltiplicato per il valore del buono - Euro 25,00), finanziandola con la quota di avanzo di amministrazione vincolato costituita dal "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, non utilizzato nel 2020.

Si richiama a tal proposito la FAQ n. 76 del Consorzio dei Comuni Trentini, in cui si riporta una risposta affermativa del MEF a riguardo della possibilità di destinare tali risorse al finanziamento di emissione di buoni spesa a favore dei residenti da spendere nei negozi con sede nel territorio comunale, anche se nell'impiego di questi fondi non deve mai essere trascurato il fine di mettere in sicurezza i bilanci degli enti, che dovranno adottare le misure a sostegno della propria comunità garantendo la tenuta degli equilibri gestionali e finanziari. A seguito dell'approvazione della 4^ variazione di bilancio non si sono riscontrate criticità sulla tenuta degli equilibri gestionali e finanziari del bilancio che possano sconsigliare l'utilizzo di una quota parte delle risorse vincolate sopra richiamate fermo restando che la parte residua delle stesse rimarrà comunque riservata per la copertura di eventuali minori entrate che si dovessero riscontrare dopo

la scadenza del pagamento dell'IMIS fissata anche nell'esercizio 2021 in unica rata scadente il 16.12.2021.

In seguito alle risultanze dei provvedimenti contabili sopra richiamati le somme stanziare a copertura dell'intervento contributivo in oggetto sono dunque compatibili con i vincoli in materia di finanza pubblica ed in particolar modo con i principi stabiliti dagli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.

Contestualmente alla 4^a variazione al bilancio 2021/2023 è stato modificato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e con successivo provvedimento della Giunta comunale sarà variato il PEG 2021/2023 attribuendo le risorse stanziare per le finalità di cui al presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi competenti per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Per le motivazioni sopra elencate, con la presente deliberazione s'intende approvare il "Regolamento contenente le norme per l'utilizzo del buono spesa comunale per rilanciare i consumi delle famiglie sul territorio a seguito della pandemia da Covid-19", che composto di n. 11 articoli, si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Quanto sopra premesso e considerato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.P. 30 novembre 1992, n. 23 recante: "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo" ed in particolare l'art. 19;

VISTO l'art. 5 del "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 20.03.2002 e ss.mm. e ii., il cui comma 2 dispone: *"In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso le altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 6 mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato con D.L. 23 luglio 2021, n. 105 fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il DL 19 maggio 2020, n. 34 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 23.03.2021 sono stati approvati il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dd. 15.06.2021 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 è stata approvata la 2^ variazione al bilancio di previsione 2021/2023 (assestamento generale di bilancio) e contestualmente preso atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

UDITA e condivisa la relazione introduttiva;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento e sulla proposta di emendamento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole congiunto, ognuno per la propria competenza, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
Firmato digitalmente: Il Segretario Generale dott. Valerio Bazzanella;
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze - dott.ssa Elisabetta Brighenti.
- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze - dott.ssa Elisabetta Brighenti.

VISTA la propria competenza a deliberare in merito;

RITENUTO di approvare il "Regolamento contenente le norme per l'utilizzo del buono spesa comunale per rilanciare i consumi delle famiglie sul territorio a seguito della pandemia da Covid-19" che, composto di n. 11 articoli, si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

CON voti favorevoli 12, astenuti 0, contrari 2 (Dalla Brida e Weber), espressi per alzata di mano, resi separatamente (favorevoli 12, astenuti 0, contrari 2 - Dalla Brida e Weber), con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente al fine di proseguire tempestivamente con l'iter necessario all'erogazione dei benefici economici,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il "Regolamento contenente le norme per l'utilizzo del buono spesa comunale per rilanciare i consumi delle famiglie sul territorio a seguito della pandemia da Covid-19" che, composto di n. 11 articoli, si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 33 bis, lettera e) dello Statuto comunale, compete alla Giunta comunale l'approvazione del relativo avviso e la concessione dei contributi in oggetto;
3. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta comunale l'approvazione dell'avviso e l'impegno della spesa per la concessione del buono spesa ai cittadini residenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento e l'unito regolamento dovranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici del sito web istituzionale del Comune di Mezzolombardo;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

Letto approvato, sottoscritto
EB/pt

IL PRESIDENTE
Mariano Concin

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Valerio Bazzanella

f.to digitalmente